



STATUTO

CRAL CRÉDIT AGRICOLE ITALIA APS



Art.1 - Denominazione e Sede

In conformità alla legislazione italiana vigente, risulta costituita con atto del 29 ottobre 1934 un'Associazione non riconosciuta denominata Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori della Cassa di Risparmio di Parma ora Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Crédit Agricole Italia APS ed, in breve, CRAL Crédit Agricole Italia APS (qui di seguito detta anche semplicemente CRAL o Associazione) con scadenza 31.12.2050. Il presente statuto viene redatto tenendo conto della legge 106/2017 e nelle more dell'applicazione delle norme derivanti, tiene conto anche del D. Lgs. 460 del 18/11/1997 e della legge 383 del 07/12/2000.

Il CRAL ha sede in Parma, Via La Spezia n.138 e può istituire, con determinazione del Consiglio Direttivo, sedi secondarie.

Art.2 - Principi e Scopi Generali della Associazione

Il CRAL, che non ha finalità di lucro e non persegue scopi politici, partitici, sindacali o religiosi ed ha un proprio Codice Etico, è un'Associazione che promuove lo sviluppo della persona umana, attraverso lo spirito di amicizia, lo scambio culturale e la solidarietà tra gli associati mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera k) del D. Lgs. n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t) del D. Lgs. n. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 117/2017.

2

In particolare l'Associazione si propone i seguenti fini:

1. promuovere la formazione umana e culturale ed il benessere degli associati, mediante l'adozione di iniziative e la gestione di servizi nei campi della cultura, delle arti, del turismo e della solidarietà sociale;
2. promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso e realizzare iniziative di carattere ricreativo, artistico e di interesse sociale;
3. organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
4. favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche degli associati, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
5. promuovere, organizzare e gestire iniziative di solidarietà ed umanitarie/assistenziali, in favore sia degli associati che di Enti/Associazioni, anche attraverso forme di beneficenza solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, il cui ambito e criteri dovranno essere chiaramente definiti dal Consiglio Direttivo;
6. porre in atto ogni iniziativa utile, anche in Associazione con altri analoghi Organismi, per consentire l'acquisto da parte degli associati, a condizioni di convenienza, di beni e servizi atti al normale soddisfacimento delle esigenze degli associati stessi e delle loro famiglie;
7. stabilire rapporti ed accordi con altre Organizzazioni, nazionali ed estere, aventi analoghe finalità, che possano favorire il conseguimento dei fini associativi;
8. compiere ogni operazione, anche di natura finanziaria, mobiliare ed immobiliare, connessa o strumentale al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 3 - Esercizio

Ogni esercizio ha durata annuale e coincide con l'anno solare; alla fine di ogni esercizio viene pertanto



predisposto lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Delegati entro il 30 giugno dell'anno seguente e comunque entro il termine utile e funzionale al deposito presso il Registro degli Enti del Terzo settore (RUNTS).

Art. 4 - Associati

Possono essere associati del CRAL sia persone fisiche che persone giuridiche, in particolare:

1. tutti i dipendenti (per tali espressamente intendendosi anche il personale assunto a tempo determinato) di Crédit Agricole Italia, sue controllate e partecipate e delle altre entità Societarie italiane controllate e partecipate da Crédit Agricole S.A.;
2. coloro che, già dipendenti del C.A. Italia, sue controllate e delle altre Società italiane controllate e partecipate da Crédit Agricole S.A., siano direttamente passati al trattamento di quiescenza o si trovino in situazioni equivalenti;
3. i dipendenti della Fondazione Cariparma e di tutte le Fondazioni azioniste di C.A. Italia, nonché coloro che, già dipendenti delle Fondazioni, siano direttamente passati al trattamento di quiescenza o si trovino in situazioni equivalenti;
4. coloro che godono del trattamento pensionistico di reversibilità di un associato deceduto;
5. i pensionati di Aziende acquisite e fuse da Società del Gruppo Crédit Agricole Italia;
6. le persone giuridiche che esercitano il loro ruolo di associati attraverso un rappresentante designato.

Possono essere associati dell'APS tutti i cittadini Italiani e le persone giuridiche residenti o con sede sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa.

Gli aspiranti associati invieranno domanda d'iscrizione all'Associazione. Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di accettarla o respingerla. In caso di mancata accettazione il Consiglio Direttivo provvederà, entro 30 giorni, ad inviare la comunicazione con le motivazioni del diniego. Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni, contro l'avversa determinazione.

Gli associati acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione a seguito del pagamento della relativa quota sociale.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i associati maggiori di età e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali. Gli associati minori d'età esercitano questo diritto attraverso coloro che ne esercitano la potestà.

Art. 5 - Cessazione, decadenza, recesso ed esclusione

La qualità di associato viene a cessare:

1. per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. per morte;
3. per decadenza, qualora vengano a mancare i requisiti fissati dal presente Statuto;
4. per esclusione nei seguenti casi:
 - quando l'associato/persona giuridica ometta di versare la quota associativa, dopo che sia infruttuosamente decorso il termine di 3 mesi intimato dal Consiglio Direttivo per adempiere al versamento;
 - quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
 - quando l'associato arrechi, in qualsiasi modo, un danno all'immagine morale o un danno economico o materiale al CRAL.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta all'associato e con la possibilità, per lo stesso, di essere personalmente sentito, ovvero di inviare una controdeduzione scritta entro dieci giorni dalla data della contestazione. L'associato rinunciante o insolvente può essere riammesso



al CRAL previa istanza al Consiglio Direttivo, il quale decide discrezionalmente e previo versamento da parte dell'istante delle somme non pagate.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati, oltre ad esercitare il diritto di voto, hanno diritto di avanzare al Consiglio Direttivo proposte inerenti alle finalità del CRAL.

Tutti gli associati, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati nei limiti e secondo le modalità previste dagli Organi Statutari;
- prendere visione dei libri sociali.

Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione, nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo del CRAL, oltre ai famigliari conviventi degli associati, gli associati di associazioni e/o di federazioni di secondo livello (Aggregati) a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa. La possibilità di quest'ultimi di partecipare alle singole iniziative del CRAL, sarà decisa insindacabilmente dalla Sezione che la prevede.

Tutti gli associati, famigliari ed aggregati, sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti eventualmente emanati, delle deliberazioni degli Organi Associativi e del Codice Etico; inoltre, nella partecipazione alle iniziative del CRAL, devono mantenere un comportamento consono ai principi di serietà, solidarietà ed amicizia.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota associativa da parte di ogni singolo associato deve avvenire nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che, comunque, abbiano cessato di appartenere al CRAL, non possono ripetere la quota associativa versata.

Le somme versate quali quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutte le altre quote associative, intransmissibili, sia per atto fra i vivi che "mortis causa" e non rivalutabili.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio del CRAL è costituito da:

1. quote a carico degli associati;
2. contributi a carattere ordinario e straordinario delle persone giuridiche associate;
3. eventuali elargizioni di associati o di terzi in genere;
4. beni di proprietà ed eventuali frutti degli stessi;
5. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
6. da eventuali raccolte di fondi.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, l'associato non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale durante



la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto

Art. 8 - Sezioni Territoriali e Sezioni Specializzate

Il CRAL, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in Sezioni Territoriali con sedi distaccate per ambiti geografici ed in Sezioni Specializzate per aree tematiche di interesse. Le stesse sono costituite e sono gestite secondo Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Organi

Gli Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Delegati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. la Presidenza;
4. l'Organo di Controllo;
5. il Collegio dei Probiviri;
6. la Consulta delle Sezioni Territoriali.

Le cariche elettive possono essere ricoperte da tutti gli associati.

Tutte le cariche del CRAL sono ricoperte a titolo gratuito; tuttavia, potranno essere rimborsate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, le spese incontrate dal singolo membro per incarichi allo stesso affidati nell'interesse del CRAL.

Nel caso di cariche ricoperte, con funzioni di controllo, da professionisti esterni il relativo compenso sarà stabilito con delibera del Consiglio Direttivo.

5

L'assunzione di cariche direttive elettive da parte di membri del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'assunzione di cariche di medesimo livello presso altre associazioni. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dal Consiglio stesso.

Art. 10 - Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati è l'Organo rappresentativo del CRAL ed è composta da un minimo di 40 (quaranta) ad un massimo di 60 (sessanta) membri eletti secondo il "Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti degli associati". Tali membri sono ripartiti fra i Consiglieri delle Sezioni Territoriali che avranno ottenuto il maggior numero di voti nelle singole elezioni delle Sezioni Territoriali di appartenenza, nonché dai rappresentanti delle persone giuridiche.

I componenti dell'Assemblea dei Delegati vengono rinnovati ogni tre anni, mediante elezioni che si svolgono all'interno di ogni Sezione Territoriale di appartenenza e sono gestite dalla Commissione Elettorale, secondo quanto previsto dal Regolamento. Gli eletti iniziano ad assolvere il mandato presso l'Assemblea dei Delegati nella seduta in cui nominano il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Delegati, su convocazione del Presidente, si riunisce entro il 30 giugno di ciascun anno. Tale convocazione potrà prevedere la partecipazione all'Assemblea anche con modalità tele/videoconferenza.

Può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Presidente ed un Vice-Presidente lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno 15 (quindici) Delegati.

La convocazione dell'Assemblea dei Delegati deve avvenire con un preavviso scritto tramite mail inviata



agli indirizzi forniti dagli associati all'atto dell'iscrizione, e reperibili nel "data base" del sito del CRAL, di almeno 8 (otto) giorni di calendario e di almeno 15 (quindici) giorni di calendario per l'Assemblea Straordinaria. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

È compito dell'Assemblea Ordinaria dei Delegati:

1. eleggere il Consiglio Direttivo del CRAL;
2. eleggere l'Organo di Controllo ed il Collegio dei Probiviri;
3. nominare la Commissione Elettorale in tempo utile per consentire le elezioni dei Delegati;
4. approvare lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione predisposto dal Consiglio Direttivo;
5. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione, qualora il Consiglio Direttivo ravvisasse l'opportunità di richiedere la consultazione assembleare.

È compito dell'Assemblea Straordinaria dei Delegati:

1. approvare eventuali modifiche statutarie e dell'atto Costitutivo;
2. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere del CRAL più anziano di età.

Il Presidente, insieme al Segretario dell'Assemblea, redige apposito verbale.

Le delibere Assembleari oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale dell'Assemblea dei Delegati, saranno pubblicate sul sito dell'Associazione per i dieci giorni successivi alla loro approvazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo a distanza di almeno di 24 ore dalla prima convocazione.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Delegati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; la seconda convocazione può avere luogo a distanza di almeno di 24 ore dalla prima convocazione.

Non sono ammesse deleghe.

Art.11 - Consiglio Direttivo, Presidente e Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 11 (undici) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea dei Delegati. In particolare, il Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Delegati convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente insieme con il Presidente della Commissione Elettorale, ed è composto:

1. da 10 (dieci) a 14 (quattordici) Consiglieri rappresentanti gli associati persone fisiche;
2. da 1 (uno) a 2 (due) Consiglieri rappresentanti gli associati persone giuridiche.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione provvederà alla elezione del Presidente e di due



Vicepresidenti che comporranno la Presidenza del CRAL.

Tutte le votazioni per le cariche all'interno del Consiglio Direttivo avverranno a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo inoltre nominerà, su proposta del Presidente eletto, un Segretario Generale che parteciperà alle sedute del Consiglio (senza diritto di voto) e le cui mansioni saranno definite dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di 3 (tre) anni e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo, il Collegio dei Probiviri ed il Presidente della Consulta delle Sezioni Territoriali qualora non rivesta la carica di Consigliere.

La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Presidente, di Consigliere, di membro degli Organi di controllo e di Presidente della Consulta delle Sezioni Territoriali.

Il Presidente, dalla prima riunione, potrà proporre le eventuali deleghe da assegnare in relazione alle mansioni individuate all'interno dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente o, in sua assenza, un Vice Presidente, firma qualsiasi atto che riguardi il CRAL, ed inoltre:

1. ha la rappresentanza del CRAL ad ogni effetto di fronte ai terzi e sovrintende alla gestione dell'Associazione;
2. vigila, di concerto con il Consiglio Direttivo, sull'esatta applicazione delle norme organizzative del presente Statuto;
3. convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno ogni tre mesi;
4. presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le deliberazioni in particolare per quanto riguarda l'attribuzione e l'esercizio delle deleghe;
5. propone gli argomenti da portare all'ordine del giorno sia nell'Assemblea dei Delegati sia nel Consiglio Direttivo, che presiede e che, sull'attuazione delle relative delibere, vigila;
6. vigila sul rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico di cui al precedente Art. 2, avvalendosi, ove necessario, di eventuali collaboratori scelti tra gli associati del CRAL, ovvero del Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche in tele/video conferenza.

Il Consiglio Direttivo del CRAL è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano dal presente Statuto riservati all'Assemblea dei Delegati ed agisce per il conseguimento degli scopi del CRAL ed in particolare vigila sull'esatta applicazione delle norme organizzative del presente Statuto, inoltre:

1. delibera la convocazione dell'Assemblea dei Delegati;
2. promuove l'attività del CRAL;
3. costituisce le Sezioni e vigila sull'attività delle stesse;
4. dispone l'impiego di capitali e fondi;
5. è responsabile della gestione amministrativa;
6. predispone lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione sull'attività e l'amministrazione del CRAL;
7. approva, se previsto, il compenso annuo dell'Organo di Controllo;
8. nomina, su proposta del Presidente, il Presidente della Consulta delle Sezioni Territoriali;
9. determina l'ammontare dei contributi da assegnare alle Sezioni;
10. delibera sull'eventuale adesione ad altri Organismi, o sulla collaborazione con gli stessi.



Art. 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri, eletto dall'Assemblea dei Delegati, e dura in carica tre anni e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. In particolare, l'Organo di Controllo è eletto nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Delegati, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente insieme con il Presidente della Commissione Elettorale, ed è composto:

1. da 2 (due) componenti rappresentanti gli associati persone fisiche;
2. da 1 (uno) componente rappresentante gli associati persone giuridiche.

Alla prima seduta l'Organo di Controllo nomina, al proprio interno, il Presidente.

L'Organo di Controllo sarà costituito secondo le previsioni di legge ed avrà i compiti previsti dalle normative vigenti.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve essere redatto un verbale che verrà trascritto su apposito libro custodito dall'Organo stesso.

È in facoltà dell'Organo di Controllo convocare il Consiglio Direttivo per trattare questioni di propria competenza.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, che durano in carica tre anni e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno, eletti dall'Assemblea dei Delegati.

In particolare, il Collegio dei Probiviri è eletto nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Delegati, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente, insieme con il Presidente della Commissione Elettorale, ed è composto:

1. da 2 (due) componenti rappresentanti gli associati persone fisiche;
2. da 1 (uno) componente rappresentante gli associati persone giuridiche.

Alla prima seduta il Collegio dei Probiviri nomina, al proprio interno, il Presidente.

La carica di Probiviro è incompatibile con altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri in caso di controversie, svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione secondo il Regolamento in vigore portato a conoscenza di tutti gli associati.

Art. 14 - Consulta delle Sezioni Territoriali

La Consulta delle Sezioni Territoriali, organo consultivo a supporto del Consiglio Direttivo del CRAL, è composto da 2 (due) associati indicati da ogni singola Sezione ed eletti nel suo Consiglio, oltre al Presidente che potrà essere nominato anche al di fuori degli stessi. Il funzionamento è normato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Cessazione dalle cariche.

La carica di membro di un Organo associativo si perde per:

1. morte;
2. dimissioni;
3. perdita della qualifica di associato, con l'eccezione delle cariche per le quali la qualifica di associato non è condizione di eleggibilità.

La carica cessa anche in caso di mancata presenza, senza un giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Organo di appartenenza: in tal caso il membro viene dichiarato decaduto e viene sostituito nella forma prevista dal presente articolo.

Qualora un membro dell'Assemblea dei Delegati cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo, provvederà alla sua sostituzione indicando il primo dei non eletti fra i rappresentanti degli associati persone fisiche (relativamente alla Sezione Territoriale di



riferimento) o persone giuridiche.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio provvederà alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti fra i rappresentanti degli associati persone fisiche o persone giuridiche.

Nel caso di cessazione di un membro dell'Organo di Controllo o del Collegio dei Probiviri si provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti fra i rappresentanti degli associati persone fisiche o persone giuridiche.

Tutte le nuove cariche verranno unificate, come scadenza, a quelle originarie dei sostituiti.

Qualora, a seguito di cessazione di più membri non sostituibili ai sensi del comma precedente, si riducesse la composizione di uno degli Organi statutari al di sotto del numero minimo previsto per la validità delle sedute, si dovrà procedere al suo totale rinnovo secondo le modalità previste dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli associati entro e non oltre 60 giorni a partire dal momento in cui si è verificato tale evento. Sino alla nomina del nuovo organismo il Presidente in carica provvederà alla ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Il rendiconto economico e finanziario.

Il Consiglio Direttivo del CRAL redige lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione che devono rappresentare con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del CRAL.

Art.17 - Scioglimento.

L'Assemblea dei Delegati potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge.

Successivamente alla costituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Modifiche statutarie

Eventuali richieste di modifiche dello Statuto potranno essere presentate all'Assemblea dei Delegati direttamente dal Consiglio Direttivo oppure potranno pervenire all'Assemblea, tramite richiesta sottoscritta da almeno 15 (quindici) Delegati. Le richieste di modifica dovranno essere inserite all'ordine del giorno dell'Assemblea immediatamente successiva e portate a conoscenza dei Delegati almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea stessa.

Art. 19 - Norma transitoria

Gli Organi Sociali in essere alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica sino alla scadenza dell'attuale mandato ed esercitano i rispettivi poteri e funzioni fino alla data di insediamento dei



nuovi Organi Sociali ai sensi delle presenti previsioni Statutarie.